

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 8 del 31 Marzo 2021

Lo staff di TuttoCamere.it

dove e come è possibile e nonostante tutto

augura a tutti i navigatori una serena Pasqua!!

1. PUBBLICATO IL D.L. N. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI - In vigore dal 23 marzo 2021

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il **Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41**, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*".

Il decreto - in vigore dal 23 marzo 2021 - interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:

- 1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
- 2. lavoro e contrasto alla povertà;
- 3. salute e sicurezza;
- 4. sostegno agli enti territoriali;
- 5. ulteriori interventi settoriali.

ITNK

Per scaricare il testo del D.L. n. 41/2021 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo di una scheda di sintesi delle misure, predisposta dal Governo clicca qui.

I INK.

Per scaricare il testo di una scheda di sintesi predisposta dalla Lega delle Autonomie Locali (ALI) clicca qui.

I INK:

Per scaricare il testo di una scheda di lettura di sintesi delle disposizioni contenute nel decreto, predisposta dalla Conferenza delle Regioni clicca qui.

1.1. D.L. N. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Disponibili modello e istruzioni - Domande al via dal 30 marzo

E' online il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto" e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"). Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, Prot. n. 77923/2021, sono state, infatti, definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica "Covid-19".

Lo sportello per la presentazione delle istanze si aprirà il 30 marzo 2021 per chiudersi il 28 maggio 2021.

L'Istanza è predisposta **in modalità elettronica** mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del provvedimento n. 77923/2021, delle istruzioni e delle specifiche tecniche clicca qui.

LINK:

Per scaricare direttamente il testo del modello clicca qui.

LINK:

Per scaricare una GUIDA AL FONDO PERDUTO, predisposta dall'Agenzia delle Entrate clicca qui.

1.2. D.L. N. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI - ENTI DEL TERZO SETTORE - Altri due mesi per adeguare i propri statuti con le modalità semplificate - Escluse le imprese sociali

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) **avranno tempo fino al 31 maggio 2021** per modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adequarli alle nuove disposizioni dettate dal Codice del Terzo.

Lo prevede l'articolo 14 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che ha modificato il comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, prolungando di ulteriori due mesi il termine per l'adeguamento degli statuti, in precedenza fissato al 31 marzo 2021.

Da tener presente che questa volta la proroga del termine riguarderà solo le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Associazioni e società sportive dilettantistiche, **e non anche delle imprese sociali** (il cui termine scade pertanto il 31 marzo 2021).

Disposto anche un incrementato il Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. START-UP INNOVATIVE - Cambiati i requisiti per l'accesso al contributo a Fondo perduto previsto dal D.L. n. 41/2021 - Nuove istruzioni per il calcolo

Per le Start-up che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni") spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento n. 82454 del 29 marzo 2021**, con il quale ha modificato le istruzioni per il calcolo del contributo, previste dal precedente provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021.

Ai fini, poi, della **quantificazione del contributo**, per tali soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

A seguito di tale chiarimento, sono state approvate anche le modifiche alle istruzioni al modello.

LINK:

Per scaricare il testo del provvedimento n. 82454/2021, delle istruzioni e delle specifiche tecniche clicca qui.

3. START-UP INNOVATIVA COSTITUITA SENZA NOTAIO - Illegittime le disposizioni dettate dal D.M. 17 febbraio 2016 in contrasto con le disposizioni europee e nazionali - Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Notariato

La Start-up innovativa costituita senza notaio è di fatto «priva di controllo di legalità». Il Conservatore del Registro imprese, in base all'attuale dettato normativo (D.P.R. n. 581/1995), conduce, infatti, solo «verifiche formali» all'atto della iscrizione al Registro delle imprese.

Tutto ciò, però, finisce per rendere **illegittimo il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016**, che consente la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, poiché l'assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto anche con le disposizioni europee.

A sancirlo è il Consiglio di Stato (Sezione sesta), con la **sentenza del 4 marzo 2021, n. 2643/2021, pubblicata il 29 marzo 2021**, che accoglie così il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato, riformando in tal modo la precedente sentenza del n. 10004/2017 con la quale il TAR per il Lazio aveva ritenuto legittima la possibilità di redigere l'atto costitutivo delle start-up innovative in modalità esclusivamente informatica, senza quindi l'intervento del notaio, come previsto in genere per le altre società.

Oggetto del contendere è sostanzialmente l'articolo 1, comma 2, del **DM 17 febbraio 2016**, adottato dal Ministero dello sviluppo economico ed avente ad oggetto le "*modalità di redazione degli atti*

costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative", che stabilisce che "l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono **redatti in modalità esclusivamente informatica** e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del CAD".

A tale decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato poi seguito adottando, con **Decreto Direttoriale 1 luglio 2016** e relativi allegati, le "specifiche tecniche per la redazione informatica dell'atto costitutivo e del relativo statuto e sono dettate le istruzioni agli uffici per l'iscrizione degli atti così formati in sezione ordinaria del registro delle imprese", a cui ha fatto poi seguito la **Circolare n. 3691/C del 1 luglio 2016**, adottato dalla medesima Direzione Generale.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con **ricorso notificato in data 4 maggio 2016**, aveva fatto ricorso al TAR per il Lazio chiedendo l'annullamento del predetto D.M. 17 febbraio 2016.

Poi, il Notariato, oltre al decreto, impugnò anche la circolare attuativa, recante «l'approvazione del modello per le modifiche delle startup innovative».

Ricorso sostanzialmente respinto dal **TAR per il Lazio con la sentenza del 2 ottobre 2017 n. 10004**. Avverso tale pronuncia il CNN ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato il quadro normativo entro il quale si colloca la controversia, ha rilevato criticità "bocciando" di fatto il citato D.M. 17 febbraio 2016 **almeno in due parti**.

1) Nella parte recante le modalità di redazione degli atti costitutivi delle startup.

L'art. 4, comma 10-bis, introdotto dalla L. n. 33/2015 nella fase di conversione del D.L. n. 3/2015, prevede che: "/atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale"; mentre l'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale impugnato prevede invece che "/'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del C.A.D.".

Quest'ultima disposizione, prevedendo quale unica possibilità di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto quella "esclusivamente informatica", esclude - illegittimamente, in quanto in palese contrasto con la legge - l'altra delle due modalità alternative che il Legislatore aveva previsto per la costituzione della peculiare tipologia di società in discorso, vale a dire quella basata sulla redazione "per atto pubblico". Dunque, il decreto ministeriale, lungi dal limitarsi a recepire le indicazioni promananti dal Legislatore, si sarebbe spinto marcatamente oltre, finendo per porsi in contrasto con la fonte primaria, in palese contrasto con il principio di gerarchia delle fonti.

2) Nella parte in cui **vengono ampliati i poteri di controllo del Registro imprese**, prevedendo che quest'ultimo verifichi «*la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale*», oltre che «*la riferibilità astratta del contratto*» (ex art. 25 del dl 179/2012, modificato dall'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015), in netta violazione delle direttive europee (art. 11, Dir. 2009/101/CE e art. 10. Dir. 2017/1132/UE), dell'art. 8 della L. n. 580/1993 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995.

Le direttive europee, infatti, hanno affermato la necessità del **controllo di legalità** in sede di costituzione, modificazione ed estinzione delle società di capitali, prescrivendo a tutela dei soci e dei terzi che, nel caso di assenza di controllo preventivo (amministrativo o giudiziario) al momento della costituzione, l'atto costitutivo, lo statuto e le loro modifiche **devono rivestire la forma dell'atto pubblico.** Dunque, l'atto costitutivo e lo statuto delle società e le loro modifiche possono non rivestire la forma dell'atto pubblico se la legislazione prevede, all'atto della costituzione, un **controllo preventivo**, **amministrativo o giudiziario**.

La disciplina nazionale (art. 11, D.P.R. n. 581/1995) attribuisce, invece, agli Uffici del Registro delle Imprese la competenza ad un **controllo di tipo eminentemente formale**, ossia non diretto ad accertare l'effettiva esistenza delle condizioni per l'iscrizione della società nel registro, ma basato sull'esame della documentazione presentata dal notaio.

Tale tipologia di controllo, seppur con diverse sfumature da parte dei commentatori, viene tendenzialmente ricondotto alla sola "formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge" (cfr. decreto Trib. Padova 16 febbraio 2007).

Anche in base ad un orientamento maggiormente estensivo, il controllo del Conservatore è comunque e sempre **limitato a quei vizi dell'atto che devono essere estrinseci all'atto stesso**, rilevabili immediatamente, senza che si rendano a tal fine necessari accertamenti, che esulerebbero dai poteri di controllo del conservatore (*cfr.* Trib. Reggio Emilia 29 febbraio 2016).

Dunque, in questa prospettiva, sarebbero illegittime le disposizioni del decreto ministeriale impugnato relative ai controlli demandati all'Ufficio del Registro, nelle parti relative alle verifiche sul possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di startup innovativa, che imporrebbero

apprezzamenti esulanti dalla mera verifica della regolarità della compilazione del modello di domanda e della corrispondenza formale al quadro normativo dell'atto (o fatto) del quale si chiede l'iscrizione.

In aggiunta, il Consiglio di Stato, ha ricordato che in base all'articolo 4 del decreto impugnato, nel caso di cancellazione dalla sezione speciale per perdita dei requisiti iniziali, la società, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 16 del D.L. n. 179 del 2012, "*mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria*, senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall'art. 2480 del codice civile".

Secondo il T.A.R. questa previsione è "giustificabile alla luce della circostanza che all'epoca della sua entrata in vigore la costituzione delle start-up innovative poteva avvenire solo con atto pubblico e dunque con la forma ordinaria prevista per la costituzione delle società a responsabilità limitata. Ma introdotta dal co. 10-bis la modalità alternativa di cui oggi si controverte (scrittura privata ex art. 24 cad), viene meno l'anzidetta simmetria, il che esclude che dell'art. 25, co. 16, cit. possa esser data un'interpretazione meramente letterale, tale cioè da consentire la permanenza nella sezione ordinaria di una s.r.l. (già startup innovativa) non costituita con atto pubblico (secondo quanto previsto dal codice civile), ma con scrittura privata non autenticata (ex art. 24 cad)".

Ne deriva – secondo il Consiglio di Stato - che, in assenza di un'idonea copertura legislativa al riguardo, l'iscrizione alla sezione ordinaria possa "permanere" solo se la società possieda i requisiti di forma e di sostanza di una comune S.r.l.. In altri termini, la regola in esame è applicabile alle sole start-up innovative costituite con atto pubblico, in modo da escludere in radice fenomeni di possibile aggiramento della normativa sulla costituzione delle s.r.l.

Dunque: a partire dal 29 marzo 2021 e fino a nuovo intervento del legislatore, le start-up italiane non potranno più costituirsi gratuitamente online ma dovranno obbligatoriamente ricorrere all'atto pubblico redatto di fronte ad un Notaio.

ITNK

Per scaricare il testo della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della Sentenza del TAR Lazio n. 10004/2017 clicca qui.

4. IGIENE DI ALIMENTI E MANGIMI - Corretti gli effetti abrogativi devastanti del D.Lgs. n. 27/2021

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il D.Lgs. n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori, prima che lo stesso decreto entrasse in vigore, viene pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021, il D.L. 22 marzo 2021, n. 42, recante "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare", in vigore il 25 marzo 2021.

Il D.Lgs. n. 27/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021 - la cui entrata in vigore era prevista per il 26 marzo 2021 - aveva infatti adeguato le disposizioni italiane al Regolamento 2017/625 dell'Unione europea in materia di igiene degli alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante nonché prodotti fitosanitari, provvedendo, con l'articolo 18, ad abrogare sia la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22) che il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Tale abrogazione, andando ben oltre il settore dei controlli, avrebbe finito per cancellare tutte le contravvenzioni igienico-sanitarie e gli illeciti amministrativi previsti dal legislatore a tutela della sicurezza agroalimentare.

In merito alla pubblicazione del D.Lgs. n. 27/2021, segnaliamo la pubblicazione della Relazione n. 13/2021 dell'**Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione**, a cura del dott. Aldo Natalini, avente ad oggetto «*Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari (Legge 283/1962) ad opera del D. Lgs. 27/2021*» nella quale, tra l'altro, si segnalava che l'abrogazione della L. n. 283/2962 era una **scelta incomprensibile che rischiava di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari**.

Al fine di evitare questo effetto abrogativo, è stato emanato questo nuovo decreto-legge n. 42/2021, la cui entrata in vigore è fissata al 25 marzo 2021, e pertanto, vengono così "messi in sicurezza" i reati e gli illeciti agroalimentari.

Della L. n. 283 del 1962 vengono fatti salvi i seguenti articoli: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 (e non più i soli 7, 10 e 22).

La legge 283/1962 continuerà pertanto a costituire il primo fronte di **tutela penale della filiera agroalimentare** rispetto alle previsioni delittuose di cui agli articoli 439 e ss. del Codice penale. Il testo normativo, infatti, reca la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica, e punendo la sola detenzione di sostanze alimentari "sensibilmente pericolose", a differenza di quanto previsto (e punito) dai menzionati articoli del Codice penale applicabili, nella maggior parte dei casi, quando gli eventi si fossero già verificati.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 42/2021 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto n. 27/2021 clicca qui.

I INK:

Per scaricare il testo della relazione decreto n. 27/2021 clicca qui.

<u>5. CRISI D'IMPRESA - Analisi sulle novità legislative e giurisprudenziali - Pubblicato</u> dai commercialisti l'osservatorio internazionale

Il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il terzo numero dell'**Osservatorio Internazionale Crisi d'Impresa** che segnala le ultime novità legislative e giurisprudenziali degli ultimi mesi relative **all'insolvenza in ambito transnazionale**.

In particolare il numero a livello europeo ha approfondito il sistema concorsuale e giudiziario **post brexit**, mentre, spostando l'attenzione sugli altri continenti, evidenzia l'inizio del monitoraggio di quanto accade in Africa, nei Paesi Arabi, in Asia e in America latina anche grazie alla preziosa collaborazione di esperti stranieri.

Oltre alla rassegna delle procedure di maggior rilevanza aperte negli ultimi mesi, sono stati segnalati gli sviluppi di alcuni casi già selezionati ed esaminati nei numeri precedenti.

Inoltre il bollettino approfondisce il tema del ricorso alla pianificazione e negoziazione con i creditori in un momento anteriore alla procedura (c.d. *prepackaged*).

Nella sezione dedicata alle altre Notizie di interesse, vengono segnalati casi relativi a **crisi aziendali di settore** (prima tra tutte la crisi del settore aereo), ovvero casi in cui sono state intraprese misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso specifici percorsi formativi del personale, o anche decisioni di particolare interesse ai fini del monitoraggio del formante giurisprudenziale che si sta sviluppando, ai tempi di pandemia, in ordine a specifiche questioni relative all'interpretazione dei contratti in corso.

Nella sezione degli approfondimenti nel terzo numero viene proposta:

- una dettagliata analisi del piano di ristrutturazione del celebre marchio di fitness **Virgin Active**
- l'esame della nuova **legge brasiliana** sull'insolvenza,
- la ricognizione delle riforme intraprese nel mondo arabo e nei paesi dell'Africa del Nord,
- l'evoluzione della normativa sull'insolvenza del consumatore in **Cina** si affiancano alla trattazione relativa alla sorte delle locazioni nelle procedure di ristrutturazione avviate ai tempi del Covid-19.

LINK:

Per scaricare il testo del documento clicca qui.

<u>6. REVISORI LEGALI - Completato l'inserimento dei domicili digitali (PEC) nel registro INI-PEC</u>

Con comunicato del 25 marzo 2021, pubblicato sul portale della revisione legale, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di **aver completato** l'**inserimento dei domicili digitali**

(PEC), comunicati dai soggetti iscritti nel registro, nel pubblico elenco denominato "Indice nazionale dei domicili digitali (INI–PEC) delle imprese e dei professionisti", tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Non sono transitati nell'elenco INI-PEC i nominativi dei revisori iscritti nel registro che non hanno inserito nel portale della revisione legale l'indirizzo PEC seguendo le modalità informatiche indicate nella relativa "area riservata" ovvero coloro che non hanno provveduto all'aggiornato dell'indirizzo PEC che, alla data dell'invio dei dati al Ministero dello Sviluppo economico, risulta pertanto non valido.

L'elenco INI-PEC sarà **aggiornato periodicamente** dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze; per tale motivo, nel fare rinvio a quanto indicato nella propria circolare n. 23 del 3 dicembre 2020, lo stesso Ministero invita tutti coloro che non abbiano ancora provveduto, ad inserire, ovvero ad aggiornare, nel portale della revisione legale il proprio domicilio digitale

LINK:

Per accedere al comunicato stampa clicca qui.

7. COOPERATIVE SOCIALI - Applicabilità della disciplina delle imprese sociali - Nessun adequamento di statuto per l'iscrizione nel RUNTS

Nessun adeguamento statutario sarà richiesto alle **cooperative sociali**, le quali continueranno ad essere iscritte presso l'**Albo delle società cooperative** gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, nella sezione di riferimento, nonché presso la **sezione speciale del Registro imprese** dedicata alle imprese sociali: difatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS), **tale iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

E' quanto ribadisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la **nota n. 3636 del 15 marzo 2021**, emanata in risposta ad un quesito nel quale si chiedeva chiarimenti circa la necessità che le cooperative sociali, per potersi iscrivere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, debbano modificare il proprio statuto, adeguandolo alle disposizioni dello stesso CTS.

Il Ministero, relativamente all'applicabilità del D.Lgs. n. 112/2017 alle cooperative sociali, conformemente alla qualificazione "*ex lege*" di impresa sociale loro attribuita, ha fatto riferimento a quanto già espresso nella **nota a firma congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, n. 29103 del 31 gennaio 2019**, nella quale sono stati approfonditi alcuni aspetti relativi all'applicabilità alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto legislativo n. 112/2017.

Ricorda, infatti, il Ministero, che il D.Lgs. n. 112/2017, di revisione dell'impresa sociale, ha introdotto all'art. 1, comma 4, una presunzione normativa disponendo che le cooperative sociali e i loro consorzi **acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali**: la qualificazione "*ope legis*" comporta che, rispetto ad essi, la normativa di vantaggio posta dal D.Lgs. n. 112/2017 trovi applicazione nel rispetto delle previsioni speciali riguardanti le cooperative sociali e più in generale, le disposizioni in materia di cooperative.

Il medesimo decreto legislativo sopra richiamato fa inoltre salva la prevalente competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

Le cooperative sociali, dunque, trovano riconoscimento e compiuta definizione nella legge n. 381 del 1991, che rispetto ad esse continua ad essere legge speciale e primo riferimento normativo nel sistema delle fonti ad esse riferito.

LINK:

Per scaricare il testo della nota n. 3636/2021 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della nota n. 29103/2019 clicca qui.

8. START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE (SIAVS) - Non può assumere contemporaneamente anche la qualifica di impresa sociale

Il Ministero dello sviluppo economico, con la **nota del 23 marzo 2021, Prot. 84932**, ha affrontato il problema circa la **possibilità per una start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS), di**

ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.

Al riguardo, valutata la novità della problematica sottoposta, ha ritenuto opportuno acquisire (con nota del 25 febbraio 2021, Prot. 51317), sul punto, l'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del Terzo Settore, il quale, con **nota del 17 marzo 2021, Prot. 3756**, ha chiarito di concordare con il Ministero dello sviluppo economico circa l'impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all'attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche.

L'eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

1) Le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS) - ricorda il Ministero dello sviluppo economico - sono oggetto della generale disciplina in materia di start-up innovative recata dagli artt. 25-32 del D. L. n. 179/2012, e dalle stesse è dedicata la specifica disposizione contenuta nel comma 4 del citato art. 25, secondo cui "sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155".

Confrontando il citato art. 25, comma 4, con la disciplina recata, in tema di impresa sociale, dal D.Lgs. n. 112/2017, appare evidente, che le SIAVS, pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali, risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime.

Un raffronto tra le due normative che regolano i due istituti porta a concludere che una impresa non possa essere contemporaneamente assoggettata ad entrambe le suddette discipline.

2) Da parte del Ministero del Lavoro si ribadisce che i due istituti sono ben distinti e incompatibili per la differente *ratio legis* che le sostiene.

La SIAVS, definita dall'art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012 è un particolare tipo di start-up innovativa, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per questa particolare categoria di enti, che in più opera in predeterminati ambiti, individuati attraverso il richiamo alle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 155/2006, già recante la disciplina dell'impresa sociale e oggi abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017.

Il già menzionato richiamo è volto appunto a definire, ferma restante la disciplina di base in materia, esclusivamente gli specifici ambiti in cui la start up è tenuta ad operare per essere qualificata "a vocazione sociale". Tale caratteristica, che ne evidenzia la connessione con il mondo dell'imprenditoria sociale, "rappresenta un requisito intrinseco alla nozione giuridica di SIAVS".

Ciò nonostante, le SIAVS **non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore** in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi. Ciò che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività.

Il richiamo alla disciplina dell'impresa sociale serve solo a limitarne l'ambito di operatività, qualificandole per la particolare attività esercitata, senza che ciò comporti quale conseguenza immediata l'applicazione della normativa posta dalla disciplina di settore.

Per le SIAVS (ma più in generale, per le start-up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal D.L. n. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell'ente: esso è essenzialmente finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell'impresa, in modo che i proventi dell'attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative, siano destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non "dispersi" a vantaggio immediato e diretto dei soci.

Il **divieto di ripartizione** (anche indiretta) degli utili, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, con le limitate attenuazioni definite dalla stessa norma, è al contrario una **condizione "permanente" che l'impresa sociale è tenuta a rispettare**, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. Tale destinazione comporta l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della qualifica - ovvero di fuoriuscita anche volontaria dal perimetro del Terzo settore - ad altri enti accomunati dalle medesime caratteristiche.

Per le motivazioni sopra esposte, il Ministero del Lavoro ribadisce la condivisione della posizione espressa dal Ministero dello sviluppo economico circa l'impossibilità di una cumulabilità delle due qualifiche con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull'impresa sociale e a quella sulle SIAVS e al contempo ritiene salva la possibilità che, alla scadenza del termine previsto per il possesso della qualifica ex. art. 25 comma 4 D.L. n. 179/2012 ovvero prima, in caso di rinuncia volontaria alla medesima con susseguente cancellazione dalla sezione start-up del Registro imprese, l'ente, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni recate dal D.Lgs. 112/2017, possa richiedere l'iscrizione

presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16 marzo 2018, acquisendo in tal modo la qualifica di impresa sociale.

LINK:

Per scaricare il testo della nota del Ministero dello sviluppo economico e dei suoi due allegati clicca qui.

9. TERZO SETTORE - Poteri limitati degli uffici regionali sugli adeguamenti statutari

Facendo riscontro ad alcuni quesiti formulati in merito ai limiti del sindacato degli uffici preposti circa gli adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) effettuati da enti iscritti ai registri regionali nelle more dell'attivazione del RUNTS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **nota del 19 marzo 2021, Prot. 3877**, ha in sostanza affrontato la seguente questione: *Fin dove può arrivare il potere di verifica degli uffici regionali della regolarità in merito alla costituzione e allo svolgimento delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi del comma 2 dell'art. 101 del CTS? Possono procedere alla verifica, per esempio, del rispetto dei quorum previsti dallo statuto per la prima e per la seconda convocazione?*

La risposta, non del tutto scontata, è la seguente: gli uffici regionali del RUNTS **non sono tenuti a verificare né la corretta convocazione, né i quorum** con cui le assemblee degli Enti del Terzo settore di diritto hanno già provveduto (o a seguito dell'ultima proroga provvederanno) all'adeguamento necessario per essere iscritti nel RUNTS.

Gli uffici del RUNTS non potranno a maggior ragione estendere il loro sindacato valutativo sull'idoneità dell'organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell'ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa.

Gli uffici del RUNTS potranno e dovranno verificare i risultati della deliberazione assembleare, concentrando le verifiche sulla conformità finale del testo statutario anche in relazione a quanto previsto nell'art. 47, comma 2, del CTS, che individua l'oggetto della verifica nella "sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta".

Gli uffici dovranno, in sostanza, incentrare le loro verifiche sulla **conformità dei testi dei nuovi statuti al Codice del terzo settore**.

Tale orientamento - scrive ancora il Ministero - oltre che affondare le sue radici nel profilo sistemico del Codice, è sorretto altresì dal dato letterale, ove si consideri che **né il Codice né il D.M. attuativo del 15 settembre 2020 menzionano le delibere di approvazione degli statuti o delle modifiche statutarie tra i documenti da acquisire (a differenza di quanto richiesto in sede di iscrizione al RUNTS, ove l'articolo 8, comma 5, lettera c) espressamente prevede che l'allegazione alla domanda di iscrizione dell'ultimo o degli ultimi due bilanci consuntivi approvati sia accompagnata dalla presentazione delle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione).**

Considerato che le norme (di legge o statutarie) che regolano la possibilità e le modalità per modificare gli statuti sono poste a garanzia dei soci e costituiscono in capo a questi ultimi veri e propri diritti nei confronti degli altri soci e degli organi sociali, la sede opportuna - conclude il Ministero - per la tutela di detti diritti, qualora vengano lesi dalla mancata osservanza delle norme di legge o statutarie, non può che ritenersi quella giurisdizionale civile, che i soci stessi o gli altri organi sociali potranno adire nei casi previsti.

LINK:

Per scaricare il testo della nota n. 3877/2021 clicca qui.

10. TERZO SETTORE - Individuati gli obiettivi e le attività finanziabili nel 2021

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il **decreto ministeriale n. 9 del 29 gennaio 2021**, ha definito l'**atto di indirizzo 2021 per gli Enti del Terzo Settore**, che individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le attività finanziabili attraverso il Fondo di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché attraverso altre risorse destinate al sostegno degli Enti che vi fanno parte, di cui al successivo art. 73 dello stesso Codice.

Si tratta del **Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore**, diretto a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse

generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.

Le risorse messe in campo prevedono uno stanziamento complessivo di **circa 43 milioni di euro**, da destinarsi, ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale.

In particolare, gli Enti del Terzo Settore possono presentare proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di interesse generale che hanno ad oggetto l'eliminazione di ogni forma di povertà, la promozione di un'agricoltura sostenibile, la garanzia di uno stato di salute e di benessere per tutti gli individui, la garanzia di disponibilità e gestione sostenibile di acqua e delle strutture igienico-sanitarie, nonché l'incentivazione di una crescita economica duratura e con essa dell'occupazione.

I INK:

Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.

11. IMPRESA SOCIALE - Inapplicabilità del principio di indifferenza urbanistica

Non possono essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali "di tipo produttivo" neanche se eseguite in favore dei soli soci. La normativa infatti dispone che "non possono acquisire la qualifica di impresa sociale gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati".

È quanto chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **nota n. 3959 del 22 marzo 2021**, emanata in risposta ad un quesito con il quale si chiedeva chiarimenti circa l'applicabilità dell'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/20187 (Codice del terzo settore) alle **imprese sociali** e nello specifico alle **cooperative sociali**, ovvero se anche le stesse pur esercitando attività d'impresa, possano svolgere le proprie attività **in qualsiasi luogo agibile, indipendentemente dalla destinazione d'uso.**

In particolare il chiarimento viene richiesto alla luce della **sentenza del TAR Abruzzo 25 ottobre 2019 n. 519**, con la quale è stato riconosciuto che "*un'attività di campeggio, purché riservata ai soci di un ente del Terzo settore*" (nello specifico si trattava, da quanto risulta dalla sentenza, di una associazione di promozione sociale) "*e per i soli scopi di interesse generale, può beneficiare del principio di indifferenza urbanistica*".

In particolare, si faceva riferimento ad un'area "messa a disposizione dei soli soci", il che consentiva, ad avviso del Tribunale, di configurare l'attività svolta come "attività di promozione sociale ovvero di attività turistica di interesse sociale".

Ricordiamo, anzitutto, che il citato comma 1 dell'art. 71 recita testualmente "Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica".

Il Ministero evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 71 comma 1 del CTS esclude esplicitamente che possano essere esercitate in **regime di indifferenza urbanistica** le attività istituzionali "*di tipo produttivo*", cioè le attività svolte da un "imprenditore commerciale" che esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o di servizi.

Pertanto, considerato che **le imprese sociali esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa**, sia pure di interesse generale (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, recante la disciplina dell'impresa sociale), alle stesse **non è applicabile** la disposizione di cui all'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Per le cooperative sociali, imprese sociali ex lege ma con disciplina ad hoc, sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore qualora esistenti.

Con riferimento alla sentenza Tar Abruzzo, infine, il Ministero evidenzia come uno dei **presupposti** richiamati nella decisione fosse che l'area in questione fosse **messa a disposizione dei soli soci**; tale ipotesi non sarebbe consentita ad un'impresa sociale, considerato che secondo la formulazione dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 "**non possono acquisire la qualifica di impresa sociale** gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati".

LINK:

Per scaricare il testo della nota n. 3959/2021 clicca qui.

12. SUPERBONUS - Anche per gli Enti del Terzo settore indipendentemente dalla categoria catastale

Il superbonus si applica agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 206 del 25 marzo 2021. Per questi soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari. Con riferimento alla applicazione del "Superbonus", l'Agenzia delle entrate ha già forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e la circolare

Con riferimento ai soggetti ammessi al superbonus 110%, la circolare n. 30/E/2020 ha chiarito che nel comma 9, lettera d-*bis*) dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), dalle organizzazioni di volontariato (**OdV**), dalle associazioni di promozione sociale (**APS**) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Con la circolare n. 24/E/2020 è stato poi chiarito che possono essere eseguiti interventi che danno diritto al superbonus anche su un **immobile detenuto in qualità di proprietario**, **nudo proprietario** o di **titolare di altro diritto reale di godimento** (usufrutto, uso, abitazione o superficie).

LINK:

22 dicembre 2020 n. 30/E.

Per scaricare il testo della risposta da Interpello n. 206/2021 clicca qui.

13. AUTOTRASPORTO - VIOLAZIONI IN MATERIA DI CRONOTACHIGRAFI - Unica sanzione anche per più fogli mancanti - Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

I conducenti di camion, pullman e autobus, che, in occasione di un controllo, non presentano i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti, **sono soggetti a una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli di registrazione mancanti.**

A tale settore è applicabile il principio di legalità dei reati e delle pene, secondo il quale i cittadini devono essere in grado di conoscere i comportamenti che implicano la loro responsabilità e le sanzioni previste dalla legge.

Questa la conclusione presente nella sentenza resa dalla Corte di giustizia europea il 24 marzo 2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19.

IL FATTO. Nel 2013, in occasione di due controlli stradali effettuati in Italia, le autorità italiane hanno constatato che i sigg. MI (**causa C-870/19**) e TB (**causa C-871/19**), nella loro qualità di conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (camion, pullman o autobus), non erano in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo dei loro veicoli, relativi alla giornata in corso e a numerosi dei 28 giorni precedenti.

Tali autorità hanno quindi inflitto varie sanzioni amministrative ai sigg. MI e TB, per una serie di infrazioni.

I sigg. MI e TB hanno impugnato tali sanzioni dinanzi ai giudici italiani.

La **Corte suprema di cassazione (Italia)**, investita di tali controversie in ultimo grado, chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se il diritto dell'Unione, il quale impone che un conducente sia in grado di presentare i fogli di registrazione relativi al **periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti**, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle dei procedimenti di cui trattasi, le autorità competenti debbano infliggere al conducente una sanzione unica, a fronte di un'infrazione unica, oppure più sanzioni distinte, a fronte di più infrazioni distinte, il cui numero corrisponderebbe a quello dei fogli di registrazione mancanti.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che, in caso di mancata presentazione, da parte dei conducenti di camion, pullman e autobus sottoposti a controllo, dei fogli di registrazione del

cronotachigrafo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo del controllo **sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli un'unica sanzione**.

La Corte osserva che la normativa in questione mira, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti di camion, pullman e autobus nonché della sicurezza stradale in generale e, dall'altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché al loro controllo.

Ciascuno Stato membro deve garantire l'osservanza di tali norme nel suo territorio **predisponendo un regime sanzionatorio per ogni infrazione**.

La Corte sottolinea che il diritto dell'Unione stabilisce **un obbligo unico applicabile all'intero periodo di 29 giorni**. Pertanto, la violazione di tale obbligo costituisce **un'infrazione unica e istantanea**, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione.

Tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione.

La Corte precisa, tuttavia, che un'infrazione del genere è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente.

La Corte ricorda che gli Stati membri devono prevedere sanzioni sufficientemente elevate, proporzionate alla gravità delle infrazioni, per produrre un reale effetto dissuasivo. Inoltre, tali sanzioni devono essere sufficientemente modulabili a seconda della gravità delle infrazioni.

La Corte sottolinea che il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è applicabile a tale settore. Tale principio esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le sanzioni che le reprimono. Tale condizione si rivela soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e se del caso con l'aiuto dell'interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità.

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato stampa n. 45/2021 e il testo integrale della sentenza clicca qui.

14. COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI - Al via le domande per l'esonero contributivo

L'INPS, con la circolare n. 47 del 23 marzo 2021, ha fornito indicazioni utili alla presentazione delle istanze di esonero contributivo da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che si iscrivono alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2020.

Con la **circolare n. 72 del 9 giugno 2020** l'INPS ha fornito le indicazioni normative e le istruzioni operative per l'accesso all'esonero introdotto dall'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

Il predetto esonero è destinato ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate, secondo l'originaria previsione, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Sulla disciplina dell'esonero è intervenuto l'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), che ha esteso l'esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, le indicazioni contenute nella citata circolare n. 72 del 9 giugno 2020, che ha disciplinato l'esonero per le iscrizioni dell'anno 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare n. 47/2021 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare n. 72/2020 clicca qui.

15. DIGITAL SERVICES ACT - DIGITAL MARKETS ACT - La nuova proposta di riforma dei servizi e dei mercati digitali - Si va verso una nuova governance di Internet

Gli ultimi venti anni si sono caratterizzati per la massiccia diffusione dei servizi digitali e la crescente affermazione delle piattaforme online che hanno gradualmente acquisito nuove funzioni di straordinaria rilevanza.

Il rafforzamento del canale digitale e, con esso, del ruolo delle piattaforme online, ha registrato una fortissima accelerazione negli ultimi mesi in cui l'emergenza sanitaria, in una logica di contenimento dei contagi, ha visto nello smart working, nella didattica e nell'assistenza sanitaria a distanza e nei processi telematici le uniche reali possibilità per garantire la continuità dei servizi e la garanzia di diritti e libertà fondamentali.

Una situazione che ha reso quanto mai evidente l'indispensabilità del digitale e che ha chiamato, di fatto, le piattaforme a erogare servizi essenziali.

A tale cambio di paradigma la Commissione europea ha risposto con l'avvio di una riflessione e un **ripensamento del ruolo e delle responsabilità delle piattaforme** e, dunque, del quadro normativo di riferimento che ha trovato concretizzazione in due proposte di regolamento.

La prima, il "**Digital Services Act**" (**DSA**), che va a modificare la direttiva e-commerce adottata nel lontano 2000.

La seconda, il "**Digital Markets Act**" (**DMA**), che stabilisce una serie di criteri oggettivi strettamente definiti per qualificare una grande piattaforma online come *gatekeeper* e pone, secondo un approccio ex ante, una serie di obblighi e divieti in capo a tali soggetti.

Il quadro normativo costituito dalla **Direttiva 31/2000** (la c.d. "*Direttiva e-commerce*"), sebbene oggetto di molteplici interventi della Corte di Giustizia, è rimasto invariato nel corso di vent'anni e non è più in grado di essere un baluardo regolatorio sufficiente.

Consapevoli delle sfide che il mondo digitale impone e seguendo il solco di una necessaria ed impellente chiarificazione che abbia ad oggetto classificazione e regolamentazione del potere nelle mani di tali soggetti privati, l'Unione Europa ha lanciato un segnale di cambiamento.

Per quanto riguarda i servizi digitali, la **Commissione europea** ha presentato, il 15 dicembre 2020, una nuova proposta di regolamento finalizzata alla **creazione di un mercato unico digitale europeo** e che ha tra i principali scopi dichiaratamente perseguiti dalla Commissione quello di **garantire agli utenti delle piattaforme digitali maggiore possibilità di scelta e maggiore sicurezza**, nonché quello di **limitare l'insorgere e il dilagare di comportamenti abusivi di distorsione del mercato**. Il Regolamento proposto mira a **ridefinire la disciplina applicabile alle piattaforme online**, modificando la Direttiva 31/2000 (*relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ('Direttiva sul commercio elettronico*) ed introducendo nuove disposizioni in materia di trasparenza, obblighi informativi e di responsabilità.

Il Digital Services Act è, in sostanza, un pacchetto di riforme che la Commissione Europa ha lanciato allo scopo di disciplinare i servizi digitali.

La proposta - parte del "**Digital Services Act package**", il nuovo pacchetto di proposte della Commissione europea per il Digital Single Market - interviene sulla Direttiva 31/2000 (la c.d. "*Direttiva ecommerce*"), nella quale è disciplinata anche la **responsabilità del provider**, oggetto di numerosi contrasti giurisprudenziali e dottrinali, e che ora viene ritoccata per rispondere alle esigenze emerse dal 2000 ad oggi con la moltiplicazione dei servizi online e la ridefinizione del mercato.

La proposta mantiene l'impianto originario della Direttiva 31/2000, ovvero la regola secondo la quale la piattaforma non è tenuta ad un obbligo di sorveglianza rispetto ai contenuti immessi sulla piattaforma dagli utenti, ma introduce nuove norme in materia di trasparenza, obblighi informativi e di responsabilità (accountability), in gran parte recependo gli orientamenti e gli indirizzi giurisprudenziali emersi nel corso degli anni, ora proposti come regolamento europeo per una maggiore armonizzazione e certezza giuridica.

In virtù della legge sui servizi digitali, obblighi vincolanti a livello dell'UE si applicheranno a tutti i servizi digitali che collegano i consumatori a beni, servizi o contenuti e saranno previste **nuove procedure per una più rapida rimozione dei contenuti illegali** e una protezione globale dei diritti fondamentali degli utenti online.

Il nuovo quadro **riequilibrerà i diritti e le responsabilità degli utenti**, delle piattaforme di intermediazione e delle autorità pubbliche e si baserà sui valori europei, compresi il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto.

Concretamente, la **legge sui mercati digitali** introdurrà una serie di nuovi obblighi armonizzati per i servizi digitali a livello dell'UE, attentamente calibrati in funzione delle dimensioni di tali servizi e del loro impatto, quali:

- norme per la rimozione di beni, servizi o contenuti illegali online;
- garanzie per gli utenti i cui contenuti sono stati erroneamente cancellati dalle piattaforme;
- nuovi obblighi per le piattaforme di grandi dimensioni di adottare misure basate sul rischio al fine di prevenire abusi dei loro sistemi;
- misure di trasparenza di ampia portata, anche per quanto riguarda la pubblicità online e gli algoritmi utilizzati per consigliare contenuti agli utenti;
- nuovi poteri per verificare il funzionamento delle piattaforme, anche agevolando l'accesso dei ricercatori a dati chiave delle piattaforme;
- nuove norme sulla tracciabilità degli utenti commerciali nei mercati online, per contribuire a rintracciare i venditori di beni o servizi illegali;
- un processo di cooperazione innovativo tra le autorità pubbliche per garantire un'applicazione efficace in tutto il mercato unico.

Le piattaforme che raggiungono più del 10% della popolazione dell'UE (45 milioni di utenti) sono considerate di natura sistemica e sono soggette non solo a obblighi specifici di controllo dei propri rischi ma anche all'introduzione di una nuova struttura di sorveglianza.

All'interno di questo nuovo quadro in materia di responsabilità si inserirà l'attività di un consiglio dei coordinatori nazionali dei servizi digitali, e la Commissione sarà dotata di poteri speciali per quanto riguarda la supervisione delle piattaforme molto grandi, anche con la possibilità di sanzionarle direttamente.

LINK:

Per scaricare il testo della proposta della Commissione europea clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della Direttiva 2000/31/CE clicca qui.

ITNK

Per accedere alla sezione dedicata al "Digital Services Act" del sito della Commissione europea clicca qui.

LINK:

Per accedere alla sezione dedicata al "Digital Markets Act" del sito della Commissione europea clicca qui.



1) DECRETO SOSTEGNI - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - DISPONIBILI MODELLO E ISTRUZIONI - DOMANDE AL VIA DAL 30 MARZO

E' online il modello "**Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto**" e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni").

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, Prot. n. 77923/2021, sono state, infatti, definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica "Covid-19".

Lo sportello per la presentazione delle istanze si aprirà il 30 marzo 2021 per chiudersi il 28 maggio 2021.

L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Ricordiamo che il contributo a fondo perduto in questione potrà essere richiesto anche dalle **associazioni sportive dilettantistiche**, a condizione che siano in possesso della partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare direttamente il modello clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della GUIDA predisposta dall'Agenzia delle entrate clicca qui.

2) IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 23 marzo 2021, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell'imposta sui servizi digitali (ISD)(c.d. "web tax"), anche alla luce delle modalità applicative specificate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, Prot. n. 13185/2021.

Ricordiamo che tale tassa è stata introdotta dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), con l'articolo 1, commi da 35 a 50, successivamente modificata dall'art. 1, comma 678 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

ITNK

Per maggiori dettagli dal comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate clicca qui.

I TNK.

Per scaricare il testo della circolare n. 3/2021 clicca qui.

3) BILANCI DELLE SOCIETA' QUOTATE EUROPEE - PROROGA AL 2022 PER L'UTILIZZO DELLA TASSONOMIA ESEF

L'anno 2021 doveva segnare il debutto, per le **società quotate europee**, dell'obbligo di redazione delle **relazioni finanziarie annuali** relative all'esercizio finanziario 2020 nel **formato elettronico unico di comunicazione noto** come **European Single Electronic Format (ESEF)**.

In considerazione delle difficoltà che devono affrontare le imprese a causa della crisi derivante dalla pandemia, il Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa, mediante una modifica della direttiva n. 2004/109/CE (c.d. "direttiva transparency") ha disposto la **proroga di un anno** dell'entrata in vigore del regolamento.

Tale proroga è stata recepita anche nel nostro ordinamento italiano con la L. n. 21/2021, di conversione del D.L. n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe"), all'articolo 3, comma 11-sexies, stabilendo che "le disposizioni del regolamento delegato n. 2018/815/UE si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dall'1 gennaio 2021".

Dunque, l'obbligo da parte delle società quotate di redigere le relazioni finanziarie annuali mediante il formato elettronico ESEF, utilizzando il linguaggio informatico XHTML, saranno applicate alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

4) NUOVO PORTALE RISCATTI - RICONGIUNZIONI

L'INPS, con la **circolare n. 46 del 22 marzo 2021** ha reso nota la realizzazione di un punto di accesso unificato per l'invio telematico delle domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e ha fornito le indicazioni per l'utilizzo dell'applicativo, consultabile attraverso diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Dopo aver superato la fase di autenticazione, la home page dell'applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:

- Home Riscatti:
- Home Ricongiunzioni.

ITNK

Per scaricare il testo della circolare n. 46/2021 clicca qui.

LINK:

Per accedere direttamente al portale clicca qui.

5) DENUNCE VIA WEB ALL'ARMA DEI CARABINIERI O ALLA POLIZIA DI STATO

L'emergenza Covid impatta in maniera negativa anche sulle richieste di aiuto da parte dei cittadini alle forze dell'Ordine. Per questo motivo l'**Arma dei Carabinieri** e la **Polizia di Stato** hanno deciso di mettere a disposizione dei cittadini un servizio online dedicato alle **denunce via web.**

Da casa, via pc o smartphone, dall'ufficio o da qualunque luogo ove sia disponibile un accesso ad internet, è ora possibile avviare l'iter per sporgere una denuncia di furto o smarrimento, risparmiando tempo.

"Denuncia vi@ Web" è il servizio per i cittadini predisposto dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, utilizzabile da tutta Italia.

LINK:

Per accedere al servizio offerto dall'Arma dei carabinieri clicca qui.

I TNK.

Per accedere al servizio offerto dalla Polizia di Stato clicca qui.

6) DECRETO SOSTEGNI - Dall'INPS chiarimenti sulle indennità Covid e la NASpI

l'INPS, con il Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, illustra le ultime novità introdotte dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. "Decreto Sostegni") sulle indennità previste per l'emergenza Covid e sulla NASpI.

Infatti il decreto Sostegni, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, ha previsto ulteriori misure di sostegno:

- sia attraverso la previsione di apposite indennità *una tantum* e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori
- e sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021.

Con questo messaggio l'INPS fornisce alcune prime informazioni in ordine alle predette prestazioni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l'adeguamento delle procedure informatiche.

LINK:

Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1275/2021 clicca qui.

7) NUOVO BANDO MACCHINARI INNOVATIVI - DOMANDE A PARTIRE DAL 27 APRILE 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il **decreto direttoriale 26 marzo 2021** con cui definisce i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi previsti per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la **trasformazione tecnologica e digitale** delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al **piano Impresa 4.0** ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma **dell'economia circolare**.

In particolare, i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web dello stesso Ministero dello sviluppo economico, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27 aprile

L'îter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021;
- 2) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 27 aprile 2021.

LINK:

Per saperne di più e per accedere alla procedura informatica clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana I provvedimenti scelti per voi

(dal 12 al 31 Marzo 2021)

1) Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

2) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 1 marzo 2021: Modifiche all'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», recante la normativa tecnica di disciplina dell'attività radioamatoriale. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

3) Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021).

I INK:

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

4) Ministero dell'Interno - Decreto 8 marzo 2021: Approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2020 dagli enti locali. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) AGCM - Delibera 23 febbraio 2021: Contributo oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2021. (Provvedimento n. 28599). (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 27 marzo 2021).

I TNK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

6) Legge 24 marzo 2021, n. 43: Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 5/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Unione europea I provvedimenti scelti per voi (dal 12 al 31 Marzo 2021)

1) Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione del 4 marzo 2021 relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 80 del 8 marzo 2021).

I TNK:

Per scaricare il testo del raccomandazione clicca qui.

- ... Vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie?
- ... Iscriviti al nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)